

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9199/2018 promossa da:

G. LLC e G.I. S.R.L., con il patrocinio dell'avv. BELLAN ALBERTO, dell'avv. MASNADA MASSIMILIANO e dell'avv. BERLIRI MARCO, elettivamente domiciliate in MILANO, VIA SANTA MARTA ALLA PORTA, 2 presso il difensore

Ricorrenti

contro

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI con il patrocinio dell'AVVOCATURA STATO MILANO

Resistente

Resistente contumace

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 152 D.Lgs. n. 196 del 2003, depositato il 7 febbraio 2018, G. L.L.C. (già G. Inc.) e G.I. S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, hanno evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, il Garante) e (...), chiedendo l'annullamento del provvedimento n. 557, adottato dall'autorità indipendente il 21 dicembre 2017 (e comunicato il 9 gennaio 2018). A sostegno del ricorso, le società ricorrenti hanno dedotto in fatto: che, con ricorso depositato il 4.8.2017, (...) aveva chiesto al Garante per la protezione dei dati personali di ordinare la rimozione dal motore di ricerca G. di una lista di link (specificamente indicati nell'atto introduttivo) contenenti notizie asseritamente false e lesive della dignità e reputazione del ricorrente; che G. LLC aveva comunicato che alcuni degli URL indicati erano stati deindicizzati e che, per la maggior parte degli altri URL di cui al ricorso, l'istanza del sig. (...) non poteva trovare accoglimento perché non si ritenevano sussistenti i presupposti stabiliti dalla Corte di Giustizia per l'esercizio del diritto all'oblio; che, all'esito del deposito di note difensive (nel corpo delle quali il ricorrente aveva espressamente specificato che il ricorso non era fondato sul diritto all'oblio ed aveva ampliato le sue domande ad ulteriori URL, originariamente non indicati nel ricorso introduttivo), il Garante aveva accolto la richiesta di deindicizzazione globale degli URL indicati nel ricorso introduttivo, ritenendo sussistente il diritto all'oblio dell'interessato in base alla sentenza Costeja della Corte di Giustizia.

Il provvedimento impugnato è stato censurato per i seguenti motivi: l'ordine di deindicizzazione globale costituiva un provvedimento che andava oltre il campo di applicazione della Direttiva 95/46/CE e travalicava i limiti del Trattato dell'Unione Europea, che imponevano chiari limiti territoriali all'applicabilità delle leggi europee; un'eventuale deindicizzazione globale avrebbe avuto l'effetto di creare una "giurisdizione universale" e non avrebbe consentito di operare quel bilanciamento tra diritto all'oblio e libertà di informazione, che doveva avvenire sulla base delle leggi applicabili in ciascuno Stato membro; il Garante non aveva considerato l'opportunità di

sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia, investita proprio della questione relativa all'ammissibilità di un ordine di deindicizzazione globale; erroneamente il Garante aveva accolto il ricorso, sulla base di argomentazioni relative al diritto all'oblio, diverso dal diritto all'onore e alla reputazione, invocato dal sig (...) e tutelabile dinanzi al giudice ordinario e non all'autorità amministrativa; nel provvedimento impugnato vi era stata un'erronea interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia e delle Linee Guida relative al bilanciamento tra diritto all'oblio e libertà di informazione; in alcuni degli URL indicati del ricorso (quelli nei quali il sig (...) definito "molestatore", "stalker", "malato mentale" o "disturbed internet stalker"), non erano contenuti dati sensibili, ma ingiurie perpetrate ai danni del ricorrente.

Si è costituito il Garante per la protezione dei dati personali deducendo che: l'esigenza di dare protezione effettiva ad un diritto fondamentale dell'ordine giuridico europeo, quale la protezione dei dati personali, rendeva necessaria l'adozione di un ordine di deindicizzazione globale; la presenza di ingiurie o epiteti offensivi non poteva escludere comunque l'obbligo, per il motore di ricerca, di trattare i dati secondo il principio di correttezza; i rimedi relativi al trattamento dei dati personali ben potevano trovare applicazione anche in presenza di illeciti diversi quali, ad esempio, la diffamazione; la decisione assunta dall'autorità era del tutto coerente con le decisioni della Corte di Giustizia e del parere del gruppo Articolo 29.

Ritualmente citato, (...) non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.

Con memoria depositata il 21.5.2018 (acquisita al giudizio, in seguito a provvedimento del giudice), le società ricorrenti hanno spiegato ulteriori difese relative ad inchieste giornalistiche relative al (...) hanno depositato documenti di formazione successiva al deposito del ricorso.

Acquisiti i documenti prodotti, la causa, esaurita la discussione, è stata decisa come da dispositivo letto in udienza.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi che seguono.

Preliminarmente occorre compiere alcune precisazioni in merito all'individuazione del c.d. petitum sostanziale, identificato non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, della causa petendi, ossia della oggettiva natura della situazione soggettiva giuridicamente tutelata, dedotta in giudizio e individuata con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico di cui essi sono rappresentazione. Occorre, pertanto, soffermarsi sull'oggetto del ricorso proposto da (...) (deciso con il provvedimento impugnato in questa sede). Nel ricorso depositato il 4.8.2017 (doc. 1 fascicolo del Garante), come risulta dal tenore letterale dello stesso, egli ha inteso opporsi al trattamento di informazioni contenenti il suo nome, accessibili attraverso il motore di ricerca G. (chiedendone espressamente la deindicizzazione), ed ha altresì lamentato una lesione del proprio onore e della reputazione. Nelle note depositate il 17 agosto, 6 settembre, 14 settembre e 15 settembre 2017 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente), ha poi affermato di aver chiesto tutela a seguito di "ingiurie che comprendono accusa di fantomatici reati molti gravi che non ho mai commesso e per i quali non sono mai stato indagato", specificando di non aver invocato il diritto all'oblio. Dalla stessa prospettazione del ricorrente, ed a prescindere dalla qualificazione delle domande (qualificazione che non spetta al ricorrente compiere), emerge come i diritti invocati nel procedimento dinanzi al Garante siano il diritto alla protezione dei dati personali ed il diritto all'onore ed alla reputazione, in quanto lesi dal trattamento (ritenuto illecito) dei propri dati personali.

In merito a tale aspetto, va sottolineato (per quel che rileva in questa sede) come accada sovente che, in conseguenza di un determinato comportamento (tenuto dal motore di ricerca, dal giornalista

o dal titolare del sito sorgente), si possano verificare sia una lesione al diritto al corretto trattamento dei dati personali sia una lesione del diritto all'onore, alla reputazione o all'immagine.

In ragione del ricorso proposto dal sig (...) delle domande dallo stesso formulate (domande volte ad ottenere la c.d. deindicizzazione) e del contenuto del provvedimento del Garante, appare evidente come nel caso in esame l'eventuale lesione dell'onore e della reputazione venga esaminata solo come conseguenza della lesione dell'identità personale (realizzata con un illecito trattamento dei dati personali). Il ricorrente, infatti, come si evince dalla stessa lettura del ricorso introduttivo, dopo aver richiesto al motore di ricerca di rimuovere i contenuti per cui è causa dall'elenco dei risultati generati durante la ricerca con nome e cognome dell'interessato, e dopo aver ricevuto una risposta parzialmente negativa, ha fatto valere le proprie istanze anche nei confronti del Garante. La allegata diffamatori età dei contenuti di alcuni dei link oggetto del ricorso non può essere esaminata in via principale nel presente procedimento, avente ad oggetto esclusivamente l'asserita lesione del diritto all'identità personale, identità della quale è oggi richiesta tutela giurisdizionale nei confronti del motore di ricerca G.. Va, infatti, chiarito che il motore di ricerca - che non persegue interessi pubblici (ma, come condivisibilmente scrive la Corte di Giustizia nella sentenza di seguito richiamata, un "semplice interesse economico") e non può, pertanto, esercitare compiti di bilanciamento tra diritti di rango costituzionale, quali il diritto all'onore ed il diritto alla libertà di espressione - non è responsabile del contenuto delle notizie riportate dai siti visualizzabili per effetto della ricerca e, di conseguenza, non risponde del contenuto, eventualmente diffamatorio, degli stessi.

Ove, infatti, dovesse ritenersi che il ricorso proposto dal si (...) abbia ad oggetto una domanda volta ad impedire la persistenza nella rete o l'ulteriore circolazione o diffusione delle informazioni ritenute lesive del diritto all'onore ed alla reputazione, si sarebbe dovuti irrimediabilmente giungere ad una pronuncia di rigetto del ricorso. In tal senso militano i seguenti elementi: chi invoca la tutela del diritto all'onore ed alla reputazione deve adire il giudice ordinario e, prima di ottenere un provvedimento che limiti il diritto di espressione, tutelato ex art. 21 Cost., deve attendere una pronuncia almeno esecutiva, se non definitiva ed irretrattabile, dell'effettiva violazione del diritto individuale all'onore o alla reputazione (cfr. in tal senso Cass. SS.UU. 23469/2016); spetta al giudice ordinario - e non al motore di ricerca, adito dal ricorrente - operare il bilanciamento tra diritto all'onore o alla reputazione e diritto alla libertà di manifestazione del pensiero (che, come da tempo affermato dalla Corte Costituzionale, rappresenta il "più alto, forse, dei diritti primari e fondamentali della Costituzione": Corte Cost. n. 168 del 1971).

Ancora in via generale, si osserva come l'esame delle domande formulate dal si (...) - avente ad oggetto la tutela di un diritto e non un mero sindacato sulla legittimità di un atto amministrativo - debba essere compiuto all'attualità, tenendo pertanto conto dei documenti e delle risultanze emerse anche in epoca successiva all'adozione del provvedimento da parte del Garante.

Orbene, così delimitato l'oggetto del presente ricorso, appare necessario premettere alcuni cenni alle argomentazioni svolte dalla Corte di Giustizia, grande sezione, con la sentenza n. 131 del 13/05/2014 (G.S. SL e G. Inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e M.C.G.), ed ai principi contenuti nelle Linee Guida interpretative del Gruppo ex art. 29 del 26-11.2014, in materia di c.d. diritto all'oblio - cui, a prescindere dalla qualificazione del sig. deve farsi riferimento, in ragione dei fatti allegati dal ricorrente e del provvedimento adottata dal Garante.

La Corte di Giustizia, trattando un caso in cui i dati personali di un soggetto continuavano a essere reperiti attraverso il motore di ricerca pur a distanza di molto tempo dai fatti, ha affermato che:

a) "l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di

preferenza, deve essere qualificata come trattamento di dati personali, ai sensi del citato articolo 2, lettera b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il responsabile del trattamento summenzionato, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di cui sopra";

b) "gli artt. 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita."

La Corte ha sottolineato che, avuto riguardo al legittimo trattamento dei dati personali, l'art.7 della direttiva consente "il trattamento di dati personali allorché questo è necessario per il perseguimento dell'interesse legittimo del responsabile del trattamento oppure del terzo o dei terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l'interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata - segnatamente il suo diritto al rispetto della sua vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali -, i quali richiedono una tutela ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva. L'applicazione del citato articolo 7, lettera f), esige dunque una ponderazione dei contrapposti diritti e interessi in gioco, nell'ambito della quale si deve tener conto dell'importanza dei diritti della persona interessata risultanti dagli articoli 7 e 8 della Carta". In proposito, la Corte ha altresì evidenziato come "i diritti fondamentali di cui prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona. Tuttavia, così non sarebbe qualora risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, mediante l'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi".

Nel conciso riferimento all'individuazione dei parametri per la rimozione dei risultati della ricerca (punto 97 della pronuncia), la Corte indica gli elementi del tempo e del ruolo ricoperto dall'interessato nella vita pubblica.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi fondamentali la Corte chiarisce come, a prescindere dall'esistenza di un pregiudizio per l'interessato, la tutela sia fortemente sbilanciata in favore del diritto alla protezione dei dati personali. Unico limite per l'accogliibilità della richiesta è costituito dalle caratteristiche dei dati o degli interessati ai quali i dati si riferiscono (con particolare riguardo al carattere pubblico dell'interessato).

In relazione a quest'ultimo punto, le Linee Guida emanate nel novembre 2014 dal gruppo costituito (ai sensi dell'art. 29 della direttiva 95/46/CE) dai Garanti dei Dati Personali dei Paesi dell'Unione Europea a seguito della pubblicazione della sentenza Costeja (cfr. doc. G di parte ricorrente) hanno chiarito quanto segue: "It is not possible to establish with certainty the type of role in public life an individual must have to justify public access to information about them via search result. However, by way of illustration, politicians, senior public officials, business-people and members of the (regulated) professions can usually be considered to fulfill a role in public life. There is an argument in favour of the public being able to search for information relevant to their public roles and activities. A good rule of thumb is to try to decide where the public having access to the particular information - made available through a search on the data subject's name - would protect them

against improper public or professional conduct. It is equally difficult to define the subgroup of "public figures", In general, it can be said that public figures are individuals who, due to their functions/commitments, have a degree of media exposure"

Tanto premesso, il Tribunale osserva, prima di effettuare il bilanciamento tra contrapposti diritti, come occorra svolgere alcune precisazioni, funzionali ad inquadrare correttamente i termini del predetto bilanciamento.

In primo luogo, non pare inutile precisare che i motori di ricerca svolgono un ruolo decisivo nella diffusione globale dei dati (rendendoli accessibili a qualsiasi utente di Internet che, effettuando una ricerca, a partire dal nome della persona interessata, non avrebbe altrimenti reperito la pagina web su cui i predetti dati sono pubblicati) di fatto contribuendo a rendere più effettivo il diritto all'informazione (ed il diritto alla libertà di espressione, ad esso correlato).

Ciò posto, occorre precisare che i motori di ricerca forniscono informazioni diverse ed assai più invasive rispetto a quelle fornite dai siti sorgente. Come chiaramente affermato dalla Corte di Giustizia, al punto 37, infatti, "l'organizzazione e l'aggregazione delle informazioni pubbliche su Internet, realizzate dai motori di ricerca allo scopo di facilitare ai loro utenti l'accesso a dette informazioni, possono avere come effetto che tali utenti, quando la loro ricerca viene effettuata a partire dal nome di una persona fisica, ottengono attraverso l'elenco di risultati una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che consente loro di stabilire un profilo più o meno dettagliato di quest'ultima". Ancora, la Corte chiarisce che: "l'effetto dell'ingerenza nei suddetti diritti della persona interessata risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute in un siffatto elenco di risultati carattere ubiquitario (v., in tal senso, sentenza e *Date Advertising e a.*, C-509/09 e C-161/10, EU:C:2011:685, punto 45)".

La maggiore incidenza ed invasività delle informazioni veicolate dal motore di ricerca giustifica la maggiore protezione, accordata dalla sentenza Costeja, alla posizione dell'interessato dal pericolo che sia lesa la sua dignità ed identità personale, rispetto all'interesse egli utenti ad acquisire elementi informativi che non sono più quelli originari.

Così delineati i confini delle attività svolte dal motore di ricerca, occorre precisare che alla libertà di iniziativa economica (ex art. 41 Cost., che ispira le società resistenti) si affianca, altresì, il diritto alla libertà di informazione ed il diritto alla libertà di espressione ad essa correlati. Come evidenziato poco sopra, infatti, non può non osservarsi come le attività svolte dal motore di ricerca incidano, rendendole maggiormente e più agevolmente fruibili, sulle informazioni pubblicate sul web.

In contrapposizione rispetto ai predetti diritti, si pone il diritto all'identità personale.

Prima di esaminare i riferimenti normativi di tale diritto, appare opportuno precisare che, come evidenziato dalla più attenta dottrina, il diritto in esame, piuttosto che un autonomo diritto della personalità, sub specie di diritto all'oblio, costituisce un'aspetto del diritto all'identità personale, segnatamente il diritto alla dis-associazione del proprio nome da un dato risultato di ricerca. Il c.d. ridimensionamento della propria visibilità telematica, difatti, rappresenta un aspetto "funzionale" del diritto all'identità personale, diverso dal diritto ad essere dimenticato, che coinvolge e richiede una valutazione di contrapposti interessi: quello dell'individuo a non essere (più) trovato on line e quello del motore di ricerca (nel senso poco sopra specificato). Tanto chiarito, non può prescindere dal richiamare, sinteticamente, i riferimenti normativi più rilevanti nell'esame del diritto all'identità personale.

L'art. 2 della Costituzione prevede che "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

L'art. 3 CEDU (che così recita "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti) - disposizione che, a differenza di molte altre norme della Convenzione, riveste carattere assoluto - consacra in modo assoluto uno dei valori fondamentali della società democratica, ossia il rispetto della dignità umana.

Con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, l'art. 8 della CEDU prevede che: "ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

L'art. 1 della Direttiva 95/46/CE sancisce l'obbligo, per gli Stati membri, di garantire "la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche e particolarmente del diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali".

L'art. 2 del D.Lgs. n. 196 del 2003 specifica che: "il presente testo unico, di seguito denominato codice, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali".

Alla luce dei predetti principi, deve concludersi che la protezione dei diritti inviolabili della persona costituisce il principale criterio che deve orientare l'interprete nell'esegesi del sistema normativo e nel bilanciamento tra diritti fondamentali, per assicurare il rispetto della dignità della persona umana. Tale impostazione si rivela l'unica compatibile con il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun altro fine eteronomo ed assorbente.

Tanto premesso in generale, con riferimento al caso di specie, si osserva quanto segue.

A norma dell'art. 7 D.Lgs. n. 196 del 2003 il soggetto a cui il dato personale si riferisce ha diritto - tra l'altro - di ottenere: "a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati" (co.3) e di opporsi "per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta" (co. 4 lett. a).

Con riferimento alle modalità di trattamento dei dati, l'art. 11 impone, poi, che essi siano trattati in modo lecito e secondo correttezza; che siano esatti, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati,

In ossequio ai principi fissati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 196 del 2003 va dunque riconosciuto all'interessato il diritto a che la divulgazione dei propri dati personali risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale (Cass. 5525/12).

Per completezza, si osserva inoltre che, con la deindicizzazione, il dato personale non viene rimosso dall'insieme dei dati memorizzati nel web, ma soltanto sottratto ad una modalità di reperimento semplice ed istantanea.

Alla luce dei principi appena richiamati, ritiene il Tribunale che i dati personali relativi a (...) siano attuali, aggiornati, pertinenti e rivestano un carattere di indubbio "pubblico interesse".

In primo luogo si osserva che (...) professore universitario ed imprenditore (circostanze già note all'epoca in cui è stato adottato il provvedimento impugnato) è stato altresì candidato alle ultime elezioni politiche, nelle circoscrizioni del Centro e Nord America, con il suo movimento "Free Flights to Italy" (cfr. doc. 21 e ss. allegati alla memoria del 21.5.2018). Non può, pertanto, dubitarsi che egli rivesta un ruolo nella vita pubblica.

Dai documenti depositati dalla difesa delle società ricorrenti (relativi alle inchieste giornalistiche svolte da alcune testate nazionali), sono emersi i seguenti elementi: il punto programmatico del partito de (...) era la promessa che gli italiani all'estero, in caso di vittoria del detto partito, avrebbero potuto ottenere biglietti gratuiti per raggiungere l'Italia; il partito "Free Flights to Italy" si dichiarava gestito da un'ONG con sede a Roma, che avrebbe già rimborsato 26.000 voli (ONG in realtà mai esistente); gli unici candidati erano (...) e la di lui madre, entrambi residenti a F. R.; i titoli di studio indicati dal (...) non appaiono veritieri (nell'inchiesta di Rolling Stones si legge che il MIT nega di averlo avuto come studente e che l'Università di Princeton ha riferito che (...) non ha ottenuto alcun dottorato presso detta università, doc. 26) e l'istituto presso il quale il ricorrente ha dedotto di aver avuto una docenza (il Dolcevit Institute of Technology) sembra inesistente (doc. 22); la firma notarile apposta sui documenti depositati presso il Ministero dell'Interno all'atto della presentazione del suo partito sembra essere falsa (cfr. inchiesta de Il Post, doc. 24).

Non può, dunque, revocarsi in dubbio l'interesse pubblico alla conoscenza di vicende relative ad un docente universitario, candidato alle elezioni politiche.

In merito al rispetto dei principi di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo, esattezza e coerenza con la attuale ed effettiva identità personale del (...) deve essere considerato quanto emerso dalle inchieste giornalistiche richiamate dalla difesa di parte ricorrente. In particolare, meritano di essere evidenziati i seguenti dati:

- Il quotidiano "La Repubblica" descrive il (...) come un "molestatore seriale" dando conto del fatto che "c'è una rete di donne che, leggendo il nome (...)i medica, ha iniziato a farsi coraggio e a rompere il muro del silenzio dovuto alla paura"...si tratterebbe di circa 90 donne che hanno subito cyberstalking" (doc. 22);

- La rivista "Rolling Stones" dà atto del fatto che il (...) "scrive a delle ragazze e si accanisce su di loro cercando di rovinare la reputazione delle malcapitate le ragazze vengono sistematicamente accusate di truffa, di spacciarsi per finte professoresse, di essere predatrici sessuali, di estorcere denaro tramite ricatti virtuali e altro....(doc. 27);

- Alcune delle presunte vittime del (...) hanno raccontato quanto loro accaduto: "...io sono una vittima di diffamazione. Sono in contatto anche con altre donne diffamate, ma siamo tutte un po' spaventate dal fare qualcosa perché se ci esponiamo in pubblico, (...) cambia le pagine on line, scrivendo cose sempre più orribili. Siamo terrorizzate...(doc. 27);

- Il Post menziona il sito (...) quale piattaforma attraverso cui gli utenti "mettono in guardia dai comportamenti diffamatori e molesti dello stesso (...) (doc. 24)

In merito agli URL per cui è causa - specificamente indicati nel ricorso introduttivo e nel provvedimento impugnato - si osserva che, alla luce dei documenti appena richiamati, le valutazioni

compiute dal Garante non possono essere condivise. Infatti, le "esternazioni negative" ed i "commenti personali spiacevoli" (citate dal Garante, richiamando le Linee Guida sopra richiamate), alla luce dei gravi fatti sopra individuati, non possono, allo stato, ritenersi "inesatti in termini reali". Al contrario, dalle inchieste giornalistiche sopra indicate, emergono numerosissime circostanze che non consentono di escludere - prima di un'attenta verifica, in sede giudiziaria - la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali. Ai fini di una valutazione relativa alle caratteristiche del trattamento dei dati personali - ed a prescindere dalla natura diffamatoria di affermazioni svolte dagli autori del messaggi di cui ali URL per cui è causa, delle quali potranno essere chiamati a rispondere, in un giudizio ordinario a cognizione piena, solo i predetti autori - deve concludersi che i dati personali del ricorrente - trattati nel 2017, pochi mesi prima della sua candidatura politica - risultano, in considerazione della particolare natura delle informazioni trattate (e del rilievo penali di alcune delle vicende narrate, che giustifica, sicuramente espressioni colorite con toni aspri e pungenti), alla luce delle considerazioni appena svolte, pertinenti e completi. In presenza dei predetti requisiti, l'interesse pubblico deve ritenersi del tutto sussistente.

Non può pertanto condividersi un provvedimento che disponga un ordine di deindicizzazione di contenuti che, allo stato, rispettano i principi sopra indicati. Tale conclusione rende irrilevante l'esame della questione relativa alla c.d. deindicizzazione globale. A prescindere dalle valutazioni in ordine all'ammissibilità di un tale provvedimento - ammissibilità in relazione alla quale non potrà prescindersi dalla futura ed imminente decisione della Corte di Giustizia (che si pronuncerà sulla questione pregiudiziale relativa all'ordine richiesto nell'odierno procedimento, in esito all'udienza dell'11.9.2018, come rappresentato dalla difesa delle ricorrente all'udienza di discussione) - nel caso in esame difettano, in modo assoluto, i requisiti invocati dal ricorrente (...)

Si impone, pertanto, una pronuncia di revoca del provvedimento adottato dal Garante e di rigetto del ricorso proposto da (...)

In ragione dei motivi della presente pronuncia e dell'utilizzazione di documenti di formazione successiva al deposito del provvedimento impugnato, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra le società ricorrenti e il Garante. Nel resto le spese di lite, nei rapporti tra le ricorrenti e il resistente contumace, (...), seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- a) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, in riforma del provvedimento adottato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 557 del 21 dicembre 2017, rigetta il ricorso proposto da (...)
- b) Compensa le spese di lite nei rapporti tra le società ricorrenti e il Garante per la protezione dei dati personali;
- c) Condanna (...) al pagamento, in favore delle società ricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 7.840,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- c) Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine di deposito per la motivazione.

Sentenza pubblicata mediante lettura del dispositivo alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Milano, il 4 settembre 2018.